

Comune di Monasterolo di Savigliano

Provincia di Cuneo

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2023/2025***

L'Organo di revisione

Dott. Pierluigi Caniggia

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (Provincia di Cuneo)	
12 DIC. 2022	
N. Prot. ...5122...	
Cat.	Fasc.

Sommario

Verifiche preliminari	p. 04
Equilibri finanziari	p. 07
Pareggio di bilancio 2023/2025.....	p. 08
Analisi delle voci di bilancio rilevanti	p. 09
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p. 16
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p. 21
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p. 24
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p. 25
Organismi partecipati.....	p. 26
Ulteriori elementi di valutazione del bilancio.....	p. 27
<i>Considerazioni finali</i>	p. 28
Conclusioni	p. 29

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025 è formulato sulla base della normativa vigente al 15 novembre 2022, in attesa di conoscere le disposizioni d'interesse del Ddl di bilancio 2023 e da approvare con la Legge di bilancio 2023.

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006", e risulta conforme a quanto indicato nella Deliberazione Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 2/2022.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del Dlg. n. 118/2011 e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Il bilancio di previsione 2023-2025 dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2022.

La redazione bilancio di previsione 2023-2025 certamente risente ancora di quanto avvenuto nel 2020 e nel 2021 in relazione all'emergenza sanitaria e socioeconomica per il "Covid-19" e tiene conto di alcuni Provvedimenti governativi emanati nel 2020 e nel 2021, e soprattutto della sopravvenuta emergenza 2022 del costo dell'energia elettrica e del gas.

Le assegnazioni 2020 e 2021 agli Enti sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali" (stanziamenti effettuati con l'art. 106 DL n. 34/2020, l'art. 39 DL n. 104/2020 e l'art. 1, comma 827, della Legge n. 178/2020) hanno ristorato provvisoriamente con criteri forfettari la «perdita di gettito» 2020, 2021 e 2022 da "Covid-19" e conseguenti all'emergenza del costo dell'energia elettrica e del gas, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 e nel 2021 a compensazione anche delle minori entrate per entrate tributarie.

I Comuni anche nel 2023 potranno avere la possibilità di "intercettare" i cospicui finanziamenti comunitari, ideando, programmando e progettando per tempo investimenti coerenti e complementari con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza "Pnrr". Considerando la notevole importanza per l'Ente di poter accedere a detti finanziamenti e ad attuare tempestivamente gli investimenti, si ritiene opportuna anche la valutazione dell'Organo di revisione in merito alle azioni poste in essere dall'Ente stesso, tenuto conto che l'art. 239 Tuel chiede all'Organo di esprimersi con rilievi, considerazioni e proposte finalizzate a maggiore tempestività, efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla iscrizione prudenziale in bilancio delle seguenti voci:

- Fcde' 2023
- Tari (con definizione del Pef 2022 e 2023, tariffe e regolamenti)
- Fondo garanzia debiti commerciali (in caso di mandata riduzione del debito commerciale e dei tempi di pagamento)
- Fondo di solidarietà comunale da adeguarsi ai fabbisogni standard e perequazione per servizi adeguati ai bisogni dei territori
- Spese per energia
- Incremento spese per caro materiali dovuto all'incremento dell'inflazione
- Finanziamenti "Pnrr" e correlate spese di investimento per progetti
- Utilizzo di avanzi di amministrazione e degli oneri di urbanizzazione anche per spese correnti.

visti

- il Dlg. n. 118/2011 ("Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9, al Dlg. n. 118/2011);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlg. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlg. n. 118/2011);
 - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlg. n. 118/2011);
- il Dlg. n. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monasterolo di Savigliano composto dal Revisore Unico, Dott. Pierluigi Caniggia (nominato con delibera dell'organo consiliare n. 37 del 28.11.2019)

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 21/11/2022:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione) 2023/2025;
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2022;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato";
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- ☐ il rendiconto di gestione relativo al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- ☐ la Deliberazione (n. 60 del 15.11.2022 di Giunta Comunale), da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge n. 167/62, della Legge n. 865/1971 e della Legge n. 457/1978 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- ☐ le Deliberazioni (cui il Revisore ha già espresso il proprio parere) con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i "servizi a domanda individuale", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ☐ la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- ☐ la Nota integrativa;

verificato che

- L'Ente, entro il 30 novembre 2022 ha aggiornato gli stanziamenti 2022 del bilancio di previsione 2022-2024.
- L'Ente non gestirà in esercizio provvisorio.
- L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dall'art 4/1 del D. Lgs. 118/2011.
- L'Organo di Revisione attesta che:
 - L'Ente non è strutturalmente deficitario
 - L'Ente non è in disavanzo
 - L'Ente non è in dissesto finanziario
- La popolazione al 31.12.2021 è pari a 1.336 abitanti.

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al Dlgs. n. 118/2011;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2023/2025 sono quelli evidenziati nella documentazione fornita dall'Ente.

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Residui presunti 2022	Assestato/ Rendiconto 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	Fpv vincolato per spese correnti	competenza		22.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	Fpv per spese c/capitale	competenza		63.420,96	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	competenza		153.249,24	0,00		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	competenza	124.393,18	847.651,97	852.370,97	858.123,97	864.083,97
		cassa		901.960,78	872.890,96		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	competenza	20.631,24	126.210,26	106.496,92	102.763,04	102.763,04
		cassa		132.781,64	109.316,92		
TITOLO 3	Entrate extratributarie	competenza	173.000,07	162.000,00	166.499,41	167.000,00	167.000,00
		cassa		213.854,15	156.594,41		
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	competenza	152.237,50	1.258.253,70	674.017,66	40.000,00	40.000,00
		cassa		1.346.663,43	693.813,30		
TITOLO 5	Entrate da riduzione attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		0,00	0,00		
TITOLO 6	Accensione prestiti	competenza	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		160.000,00	0,00		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa		50.000,00	50.000,00		
TITOLO 9	Entrate conto terzi e partite di giro	competenza	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
		cassa		336.856,29	336.000,00		
Totale generale entrate		competenza	415.111,99	3.109.035,22	2.014.784,26	1.561.635,21	1.561.593,21
		cassa		3.745.254,32	2.718.615,59		

Spese

Titolo	Denominazione		Residui presunti 2022	Assestato/ Rendiconto 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
	Disavanzo di amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	competenza	232.934,28	4.144.013,89	1.077.151,00	1.076.388,63	1.079.928,46
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		cassa		1.275.177,55	1.064.302,39		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	competenza	127.590,51	1.608.451,00	663.017,66	40.000,00	40.000,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa		1.803.462,90	722.567,44		
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv					
		cassa		0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso prestiti	competenza	0,00	60.641,33	65.616,30	59.246,58	61.666,75
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv					
		cassa		60.641,33	65.616,30		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	competenza	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv					
		cassa		50.000,00	50.000,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	competenza	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv					
		cassa		336.969,38	336.600,00		
Totale generale spese		competenza	360.524,79	4.999.106,22	2.191.788,66	1.551.635,21	1.567.595,21
		di cui già impegnato			0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
		cassa		3.526.251,16	2.239.086,13		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	17.700,00	17.700,00	17.700,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.115.067,30 0,00	1.117.935,21 0,00	1.123.895,31 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese ricorrenti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti	(-)	1.077.151,00 17.700,00 9.818,63	1.076.383,63 17.700,00 10.145,98	1.079.928,46 17.700,00 10.485,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	65.616,30 0,00 0,00	59.246,58 0,00 0,00	61.666,75 0,00 0,00
(G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-10.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	673.017,66 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	10.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	663.017,66 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L+M+U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre somme per rimborsi di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = (S+Z+S2+T-X1-X2-Y)$		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione previsto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (P) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2023/2025

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012, allegato al bilancio di previsione 2023/2025, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2023/2025

La Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 897 a 900) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcd" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, si deve far riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011, e di cui all'art. 187, comma 3-quater, del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcd" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata**, la **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, la **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti** e l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione presunto** utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022		
1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	343.715,49
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	85.720,96
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	1.582.406,01
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	1.144.787,60
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	460,07
+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	867.515,53
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	526.925,80
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	17.700,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022	322.889,73
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022	42.194,02
	Fondo anticipazione di liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	10.754,19
	B) Totale parte accantonata	52.948,21
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.779,79
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli da specificare	0,00
	C) Totale parte vincolata	5.779,79
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	264.161,73
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022:		
	Utilizzo quota accantonata	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti	0,00
	Utilizzo quota disponibile	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Il "Fondo pluriennale vincolato"

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2023.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2022, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2023;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2022 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2023.

Fpv al 31 dicembre 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2023	Quota del Fpv al 31 dicembre 2022 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2024	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2025	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi al 2025	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2023
Euro 17.700,00	Euro 17.700,00	Euro 0,00	Euro 17.700,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 17.700,00

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2023 siano previste solamente le spese "esigibili" in tale esercizio;
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2023/2025, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "Fpv";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "Fpv" in competenza 2023/2025.

"Fondo crediti di dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall'art. 1, comma 882, della "Legge di bilancio per il 2018").

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fcde".

L'Ente Locale non si è avvalso di quanto previsto all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria. Nella parte accantonata del risultato di amministrazione presunto risulta pari a € 42.194,02.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2023	2024	2025
Accantonamento di parte corrente	9.818,63	10.145,98	10.485,10
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	9.818,63	10.145,98	10.485,10

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che, in linea con quanto previsto dal principio contabile n. 4/2 lo stanziamento a FCDE risulta pari al 100 %.

Accantonamento fondi

I seguenti fondi presentano i seguenti accantonamenti (Missione 20):

		Importi 2022	Importi 2023	Importi 2024	Importi 2025
1	Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fondo perdite reiterate organismi partecipati	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fondo anticipazione di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fondo di riserva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Fondo di riserva di cassa	5.000,00			
7	Altri fondi – Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri fondi – Altre spese correnti	2.359,05	2.474,94	2.660,62	2.660,62
8A	Altri fondi – Fondo rinnovi contrattuali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8B	Altri fondi – Fondo indennità di fine mandato del sindaco	1.359,05	1.474,94	1.660,62	1.660,62

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva che relativamente ai seguenti fondi:

- **Fondo rischi contenzioso:** lo ritiene adeguato vista l'assenza di contenziosi in essere da parte dell'Ente. In caso se ne presenti la fattispecie si invita l'Ente ad avvisare per tempo il Revisore, il quale potrà quindi verificare la correttezza della contabilizzazione del rischio. L'Ente, proprio a causa dell'assenza di contenziosi, non ha provveduto alla quantificazione in avvocatura, in quanto sarebbe stata una spesa ingiustificata e quindi contraria agli interessi dell'Ente.
- **Fondo oneri futuri:** il Revisore ritiene adeguata l'assenza di un accantonamento per oneri futuri in quanto l'eventuale accantonamento avrebbe comportato una scelta ingiustificata e quindi contraria agli interessi dell'Ente.
- **Fondo perdite reiterate organismi partecipati:** a seguito di un confronto con l'Ente, il Revisore ha avuto conferma del fatto che nessun organismo partecipato ha, per ora riportato perdite, né si prevedono perdite a bilancio 2022 dei singoli organismi. Per questo motivo il Revisore ritiene corretto il non accantonamento. L'accantonamento a questo fondo sarebbe potuto essere giustificato in caso l'Ente avesse avuto il sospetto, prima dell'approvazione del bilancio 2022 degli organismi partecipati, di una perdita. Trattandosi di una possibilità molto improbabile, si ritiene adeguata la scelta del non accantonamento.
- **Fondo anticipazione di liquidità:** non verificandosi la fattispecie di anticipazione di liquidità, il Revisore ritiene corretto il non accantonamento.
- **Fondo di riserva:** il Revisore ritiene adeguato il Fondo in base ai dati presenti nel Bilancio di previsione 2023-2025.
- **Fondo di riserva di cassa:** il Revisore ritiene adeguato il Fondo in base ai dati presenti nel Bilancio di previsione 2023-2025 e in base ai risultati delle verifiche di cassa del 2020 – 2021 – 2022.
- **Fondo di garanzia debiti commerciali:** a seguito dei risultati relativi alla tempestività di pagamento e allo stock del debito commerciale, il Revisore non ritiene necessario un accantonamento per garanzia debiti commerciali, motivo per il quale ritiene la scelta dell'Ente di non accantonamento corretto.

- **Fondo altre spese correnti:** il Revisore ritiene adeguato il Fondo in base ai dati presenti nel Bilancio di previsione 2023-2025.
- **Fondo rinnovi contrattuali:** il Revisore ritiene coerente il fondo con i nuovo CCNL Enti Locali e con il Piano triennale del Fabbisogno del Personale presente nel DUPS 2023-2025.
- **Fondo indennità di fine mandato del sindaco:** il Revisore ritiene corretto l'accantonamento e realistico vista la progressività degli importi con l'aumento delle annualità.

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2023/2025:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024	Importo previsto 2025
Contributo per rilascio permesso di costruire	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada			
Altro (specificare)			
Totale	20.500,00	20.500,00	20.500,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2023	Importo previsto 2024	Importo previsto 2025
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro (manutenzioni patrimonio)	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Totale	20.500,00	20.500,00	20.500,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione non rileva anomalie.

Indebitamento

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2021), ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000		2024	2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	811.288,21	837.506,86	837.506,86
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	108.339,83	90.527,04	93.527,04
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	106.382,21	147.500,00	147.500,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.026.010,25	1.075.533,90	1.078.533,90
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale:	102.601,02	107.533,39	107.853,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	40.231,79	36.320,84	33.900,67
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	62.369,23	71.232,55	73.952,72
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	965.590,70	909.974,40	850.727,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	965.590,70	909.974,40	850.727,82
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin./ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00	0,00	0,000
	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00	0,00	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2023/2025 non supera il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/2000 pari al 10 %;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio):

2021	2022	2023	2024	2025
4,14%	3,74%	3,92%	3,38%	3,14%

- che l'Ente ha *proceduto* nel corso dell'anno 2022 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento relativamente a due mutui.
 - Il primo ha permesso un risparmio per l'esercizio 2022 pari a € 1.642,32
 - Il secondo ha permesso un risparmio per l'esercizio 2022 pari a € 590,63
- che l'Ente ha *non ha proceduto* nel corso dell'anno 2022 alla sospensione dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	903.109,57	856.232,03	965.590,70	909.974,40	850.727,82
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	46.877,54	49.195,96	55.616,30	59.246,58	61.666,75
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	856.232,03	807.036,07	909.974,40	850.727,82	789.061,07

- Relativamente al bilancio 2023 è stata inserita una quota a titolo di rimborso prestiti anticipata pari al 10 % del valore dell'alienazione di un terreno.
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari			40.231,79	36.320,84	33.900,67
Quota capitale			55.616,30	59.246,58	61.666,75
Totale fine anno			95.848,09	95.567,42	95.567,42

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'art. 207, del Tuel, presentano il seguente ammontare:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- che l'Ente, in quanto partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni), nel realizzare opere pubbliche o altri investimenti, fa ricorso all'indebitamento per Euro 0,00 e che l'entità dell'esposizione debitoria del Comune attraverso il rilascio di delegazioni di pagamento o fidejussioni ammonta a Euro 0,00.
- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *non ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria, *l'entità dello stanziamento a titolo di interessi è di Euro 0,00 e l'entità delle entrate a specifica destinazione che si presume di utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195, del Tuel è di Euro 0,00.*
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2023/2025 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing".

In relazione all'entità dell'indebitamento e/o alle tipologie di indebitamento a cui l'Ente ricorre, l'Organo di revisione ritiene sostenibile l'attuale indebitamento.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta municipale propria – Imu

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2023/2025, iscritte in bilancio, sono quantificate come segue:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Accertamento	404.055,34	209.245,42	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	401.941,88	209.245,42	-----	-----	-----

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per il triennio 2023/2025 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Il gettito IMU viene determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2023/2025, iscritta in bilancio, è quantificata come segue:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	149.321,00	154.298,00	159.867,00	165.620,00	171.580,00
Accertamento	149.409,05	154.298,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	134.670,43	125.257,43	-----	-----	-----

- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2023/2025, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio. Le tariffe TARI 2023 saranno elaborate entro il 30.04.2023 come previsto dalla legge.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio *ex art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada* limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

Il Regolamento attuativo del Canone è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2021.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Normativa di riferimento: art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019.

Il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il "*Canone patrimoniale*" di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 e sostituisce la Tosap, il Cosap, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la Tari giornaliera.

Il Regolamento attuativo del "*Canone mercatale*" è stato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2022.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposta di scopo

Normativa di riferimento: art.1, comma 706, della Legge n. 147/2013 ("Legge di stabilità 2014"); art. 1, comma 145, della Legge n. 296/2006, e art. 6, del Dlgs. n. 23/2011; art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/2011.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997 nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio le seguenti previsioni triennali:

Anno 2021 Aliquota 0.8 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2022 Aliquota 0.8 % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2023 Aliquota 0.8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2024 Aliquota 0.8 % <i>(previsione)</i>	Anno 2025 Aliquota 0.8 % <i>(previsione)</i>
Euro 161.000,00	Euro 161.000,00	Euro 161.000,00	Euro 161.000,00	Euro 161.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione fa presente che l'Ente ha determinato la presente entrata con una previsione iniziale di € 161.000,00 sulla base delle stime effettuate dal MEF sul portale del federalismo fiscale e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

Normativa di riferimento: art. 4, del Dlgs. n. 23/2011,

L'Ente, in relazione a tale imposta, ha formulato in bilancio le seguenti previsioni di entrata:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ritiene congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Accertamento	414,40	0,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	414,40	0,00	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2022 per contributi derivanti dalla partecipazione del Comune al recupero dell'evasione tributaria risultano il portato della seguente evoluzione contabile:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2022	0,00
Riscossioni in conto residui – anno 2022	0,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2022	0,00

“Fondo di solidarietà comunale”

Normativa di riferimento: art. 1, comma 380, lett. b), f) della Legge n. 228/2012; art. 13, del Dl. n. 201/2011; art. 1, comma 380-ter, lett. a), b), c) della Legge n. 228/12; Dl. n. 78/2015.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” 2023, previsto per Euro **101.003,97** e, in proposito, ritiene congrua la previsione di bilancio, e fa presente la necessità di monitorare costantemente le assegnazioni.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base del principio della competenza potenziata (ovvero l'entrata viene imputata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile)
- le previsioni in entrata per accesso a finanziamenti "Pnrr" ammontano a Euro 493.017,66
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 37.499,70, tenuto conto:
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2023.
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “*Codice della strada*” (art. 208, del Dlgs. n. 285/1992)

Le previsioni per gli esercizi 2023/2025 presentano i seguenti valori in *continuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Accertamento	184,95	0,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	-----	-----	-----

La parte legislativamente vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2021	Esercizio 2022 Preconsuntivo	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Spesa corrente	184,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per l'anno 2023, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 61 del 15.11.2022.

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000, per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “*Codice della Strada*” è *stata* destinata per interventi previsti dall'art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 e 6-ter del Dlgs. n. 165/2001 ora sostituito dal piano integrato di attività e organizzazione ("Piao" ai sensi dell'art. 6 del dl. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 e dei decreti attuativi) e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 e del 22 luglio 2022;*
- *tenendo conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006;*
- *tenendo conto che l'art. 1, comma 450, della Legge n. 190/2014, ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:*
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557-quater (o comma 562), della Legge n. 296/2006:

spesa impegnata o prevista	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese personale (int. 01)	222.469,29	261.530,00	261.280,00	261.280,00
Altre spese personale (int. 03)	2.862,75	0,00	0,00	0,00
Irap (int. 07)	14.311,57	17.870,00	17.720,00	17.720,00
Altre spese _____	49.181,95	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Totale spese personale (A)	288.825,56	330.900,00	330.500,00	330.500,00
- componenti escluse (B)	1.349,31	43.479,07	43.079,07	43.079,07
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	287.476,25	287.420,93	287.420,93	287.420,93

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale non rileva alcuna anomalia.

Per l'anno 2023 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal Dm 17 marzo 2020 e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

L'Ente ai sensi della normativa sopra richiamata, e in particolare in applicazione degli artt. 4, 5, 6 del Dm. 17 marzo 2020 presenta spazi finanziari per assunzioni a tempo indeterminato come sottolineato dalla delibera di Giunta Comunale n. 59 del 15.11.2022.

Con riferimento alla copertura di posti a tempo indeterminato, l'Ente ha programmato, come risultante dal Dups:

- | | |
|---|-----------------|
| anno 2023 | |
| - assunzioni a tempo indeterminato pieno | per n. 0 unità; |
| - assunzioni a tempo indeterminato parziale | per n. 0 unità; |
| anno 2024 | |
| - assunzioni a tempo indeterminato pieno | per n. 0 unità; |
| - assunzioni a tempo indeterminato parziale | per n. 0 unità; |
| anno 2025 | |
| - assunzioni a tempo indeterminato pieno | per n. 0 unità; |
| - assunzioni a tempo indeterminato parziale | per n. 0 unità; |

a tal proposito l'Ente ha deliberato con Giunta Comunale n. 59 una apposita deliberazione relativa al piano triennale del fabbisogno del personale 2023/2025 tenendo conto del Decreto del 17.03.2020 e della normativa in materia di personale degli enti locali.

Inoltre, l'Ente *non ha programmato* progressioni verticali negli anni 2023-2024-2025

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa per assunzioni a tempo indeterminato non rileva alcuna anomalia e, anzi, le spese per il personale nel triennio risultano inferiori al limite dell'art. 557 comma. 1 L. 292/2006.

Nell'eventualità di nuove assunzioni a tempo indeterminato verrà richiesto il parere dell'organo di revisione.

L'Ente provvederà inoltre a inserire il Piano triennale del fabbisogno del personale nel PIAO 2023/2025.

In materia di lavoro flessibile:

L'Ente nell'esercizio 2022 non ha fatto uso di lavoro flessibile né prevede di utilizzarlo nel triennio 2023-2025.

Spesa per incarichi esterni

L'Ente non intende fare, per ora, uso di incarichi esterni.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'art. 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;
- dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- dall'art. 1, commi 1, 7 e 8, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'art. 37, del D.Lgs. n. 50/2016;
- dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- dall'art. 23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014;

- dall'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");
- dall'art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016");
- dagli artt. 1 e 2 del Dl. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 (fino al 30 giugno 2023).

dà atto:

che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *non ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "*Fondo rischi spese legali*" sulla base dell'assenza di rischi sulle spese legali.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nel triennio 2023/2025:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 5.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" del totale delle spese correnti e rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup (art. 58, del D.L. n. 112/2008) e lo stesso è stato deliberato dal Consiglio con Provvedimento n. 62 del 15.11.2022 e sono state previste entrate come specificato nella seguente Tabella:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Alienazioni	100.000,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2023/2025 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.

Contributo per “permesso di costruire”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito* la regolamentazione disposta dall'art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016, secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno destinati esclusivamente e senza limiti temporali:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,
- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano;

oltre alla possibilità di utilizzarli per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza “Covid-19” (art. 1, comma 786, Legge n. 178/2020).

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2023/2025 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	Esercizio 2021 Rendiconto	Esercizio 2022 (o preconsuntivo)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accertamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione (competenza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21, del Dlgs. n. 50/2016, sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2023/2025):
 - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli art. 21, commi 8, 9 e art. 216, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2022 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per le nuove opere la cui realizzazione comporta una spesa superiore a Euro 500.000,00, *è stata prevista* la predisposizione di un apposito Piano economico-finanziario ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000.

Relativamente all'elenco delle opere pubbliche, finanziate negli anni precedenti, non ancora realizzate in tutto o in parte, l'Organo di revisione, prende atto dell'assenza di opere non compiute.

INVESTIMENTI “PNRR”

L'Organo di revisione:

- *ha* riscontrato che l'Ente ha in corso di attuazione e/o ha già attivato interventi correlati al “Pnrr”;
- *ha* accertato che i progetti sono monitorati e provvederà ad accertare il rispetto delle scadenze di rendicontazione nelle verifiche di cassa attraverso un questionario mensile;
- *ha* verificato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli di Peg (ai sensi dell'art. 3, comma 3, Dm. 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e, quindi, il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa;
- *non ha ancora* effettuato verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del “Pnrr”, anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella *Faq Arconet* 15 dicembre 2021, n. 48;
- *ha* verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente intende approvare nel con apposita deliberazione, probabilmente contestuale all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021 (ex art. 20, del Dlgs. n. 175/2016)
- l'Ente *provvederà* alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti (ex art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016);
- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto nell'art. 147, comma 2, lett. a) e b), del Tuel, sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto dall'art. 147-quinquies, del Tuel;
- l'Ente ha condotto il monitoraggio e controllo sui citati soggetti nel rispetto del principio di sana gestione, per valutare la permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della loro vita, negli elementi originariamente valutati.

L'Organo di revisione riscontra che l'Ente ha posto le indicazioni rinvenienti dagli strumenti di programmazione e monitoraggio degli Organismi partecipati, nonché dagli esiti della revisione periodica di cui all'art. 20, del Dlgs. n. 175/2016, a base delle proprie previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- sono in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016, in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- sono compatibili con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016, che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il "divieto di soccorso finanziario" nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali; non si è comunque verificata la fattispecie;
- tengono del precetto normativo contenuto nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione. Non si verifica però, per questo Ente, la fattispecie.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

- non ha provveduto ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite (Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", Programma 3 - "Altri Fondi", Titolo I) (art. 21, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 6-bis, del Dl. n. 77/2021) come già precedentemente precisato.
- l'Ente, non si trova in situazione di affidamento di "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" a Società "*in house*."

- L'ammontare complessivo delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Organismi partecipati ammonta ad Euro 0,00 che nella composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 risulta accantonata una quota pari ad Euro 0,00 a copertura dell'eventuale esborso nell'ipotesi di escussione del debito garantito.

L'Organo di revisione, con riferimento agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del bilancio consolidato riferito all'anno 2021, approvato entro il 30 novembre 2022, dichiara che l'Ente ha optato per la non redazione del bilancio consolidato.

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000;
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2023/2025, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'art. 172, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000, ha *consentito* di esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2023/2025, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari". Questo in quanto non vi è nemmeno un parametro deficitario per l'Ente.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* a adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/2009.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019, l'Ente Locale *non ha* stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali in quanto non tenuto all'adempimento.

CASSA VINCOLATA

La cassa vincolata al 30 settembre 2022 ammonta ad Euro 67.294,92.

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali effettuate dall'Organo di Revisione fino alla data di stesura del presente Parere, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro:

☐ hanno sempre avuto esito positivo.

CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

➤ che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlg. n. 286/1999 e del Dl. n. 174/2012:

- ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
- ☐ del controllo di gestione
- ☐ della valutazione della dirigenza
- ☐ della valutazione e del controllo strategico
- ☐ del controllo degli Organismi partecipati esterni
- ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- ☐ del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*);

➤ che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha intenzione di provvedere*:

- ☐ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- ☐ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- ☐ alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
- ☐ a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli Organi dell'Ente:

- ☐ ad attivare i principali controlli interni previsti dal Dlg. n. 286/1999, rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. 198 e 198-bis, del Tuel;
- ☐ ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- ☐ a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione fa presente di non aver rilevato né durante il corso dell'anno né durante la verifica del bilancio di previsione alcuna rilevante problematica nell'Ente. Si consiglia solamente all'Ente di trasmettere i dati necessari alla società di riscossione al fine di aumentare le entrate relative al recupero dell'evasione.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2023/2025 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Tortona, 09.12.2022

L'Organo di revisione

Dott. Pierluigi Caniggia



